CAMERA DEI DEPUTATI N. 857

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BELLUSCIO

Presentata il 5 ottobre 1972

Passaggio in ruolo di sanitari ospedalieri incaricati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da circa cinque anni non si svolgono, negli ospedali italiani, concorsi di assunzione per il personale sanitario ed i posti vacanti sono stati ricoperti da sanitari incaricati, straordinari, o comunque chiamati dalle amministrazioni ospedaliere per far fronte ad esigenze inderogabili di servizio.

Il fenomeno e le dimensioni del fenomeno stesso, si sono verificati come portato inevitabile del complesso meccanismo previsto dalla legge n. 132 del 1969, per espletare i concorsi di idoneità e di assunzione.

La situazione oggi è tale che circa 15.000 medici (la metà circa di tutti i medici ospedalieri italiani) svolgono, da più anni, i compiti loro affidati con piena soddisfazione delle amministrazioni ospedaliere da cui dipendono.

A questo riguardo va rimarcato che l'espletamento soddisfacente dei compiti propri della qualifica superiore che l'incarico comporta, rappresenta, a nostro avviso, una più che valida prova selettiva di qualità, laddove un concorso di assunzione è quasi sempre un vaglio affrettato e spesso parziale vuoi della preparazione scientifica e clinica e vuoi delle capacità tecniche ed organizzative del sanitario.

Si aggiunga che, non senza significato gli incarichi conferiti da anni, sono stati riconfermati di sei mesi in sei mesi dalle amministrazioni ospedaliere con l'avallo legale di organi tutorii ministeriali prima e regionali poi.

Si sappia infine che i sanitari aiuti e primari hanno già superato precedenti concorsi di assunzione, che molti assistenti incaricati sono negli organici perché specializzati nella loro qualifica (radiologi, anestesisti, eccetera) e che tutti comunque hanno superato il concorso di idoneità nazionale per il posto che ricoprono.

Si è venuto così a creare uno stato di fatto legittimato dallo svolgimento delle mansioni proprie del posto ricoperto ed avallato dalla corresponsione di emolumenti relativi alle reali funzioni svolte.

Già nel 1971 il Ministero della sanità costituì una apposita commissione per la formulazione di proposte risolutive e questa si pronunciò favorevolmente sulla opportunità di disporre una sanatoria per tutti i medici incaricati.

La situazione oggi è insostenibile anche per lo stato di insicurezza ed incertezza che coinvolge un così gran numero di sanitari benemeriti in questa situazione di particolare disagio degli ospedali.

Si deve inoltre considerare che le normali procedure concorsuali sarebbero illegittime in quanto non sono state espletate tutte le ses-

sioni di esami di idoneità nazionale annuali (in quattro anni vi è stata una sola sessione anziché quattro) e che i concorsi di assunzione non sono stati espletati entro sei mesi dal conferimento degli incarichi con la conseguenza di mantenere i suddetti sanitari nel posto che occupano molto al di là dei termini di legge.

Non va trascurato infine che le normali procedure concorsuali, oltre che illegittime, comporterebbero un inutile onere di spesa (valutabile in alcuni miliardi) e comprometterebbero per anni la vita e la funzionalità stessa degli ospedali distraendo da essi migliaia di medici fra esaminatori ed esaminandi.

Per le suesposte ragioni si ritiene indispensabile un provvedimento legislativo straordinario che ripristini la normalizzazione della vita ospedaliera con il diretto passaggio in ruolo di tutti i sanitari che abbiano ricoperto posti con incarichi ad ogni livello.

In questo senso si formula la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i medici che alla data della promulgazione della presente legge abbiano svolto per almeno sei mesi un servizio ospedaliero non in ruolo, remunerato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo prestato e siano altresì in possesso della idoneità specifica, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso.

ART. 2.

I medici ospedalieri che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo precedente ma non sono in possesso della idoneità, sono mantenuti nell'incarico loro affidato, fino all'espletamento dei futuri concorsi di idoneità, dopo i quali, se risultati idonei, saranno nominati in ruolo.

ART. 3.

Per i medici ospedalieri cui si applicano le norme della presente legge, sono valutati a tutti gli effetti come periodo di servizio prestato in ruolo, gli anni ed i mesi di servizio non di ruolo prestati.